



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ex Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, tra l'Università degli Studi di Messina (Unime), l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Unina), l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro (Unicz) e l'Università degli Studi di Milano (Unimi).

Premesso che:

- L'Università degli Studi di Messina, Milano, Catanzaro e l'Università Federico II di Napoli sono partner di un progetto di ricerca denominato "Furthering performance measurement systems in healthcare through new digital technologies" (di seguito anche solo il "progetto") il cui scopo è analizzare la diffusione, gli impatti e i fattori che influenzano l'introduzione delle nuove tecnologie digitali (AI, IoT, Machine learning, Big Data analytics, Social media, blockchain, cloud computing, ecc.) nei servizi amministrativi e gestionali delle Aziende Sanitarie e, in particolare, nei sistemi di performance measurement e management;
- l'attività di ricerca oggetto del suindicato progetto comporta la raccolta di dati personali, così come definiti dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- in virtù di quanto sopra, le parti intendono stipulare un Accordo finalizzato a regolare il rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali relativi agli Interessati, e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli Interessati;
- i Contitolari condividono le modalità del trattamento dei dati personali relativi agli Interessati raccolti nell'ambito del progetto e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- ciascuna parte, per quanto di propria competenza, individuerà, istruirà e autorizzerà per iscritto le persone che tratteranno i dati Personali in esecuzione del suddetto Accordo;

- le Parti convengono di individuare un punto di contatto per gli Interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento, al quale viene attribuito altresì l'incarico di fornire agli interessati il foglio informativo relativo alla ricerca e l'informativa per il trattamento dei dati personali, raccogliendo i relativi consensi (ove richiesti);
- le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento, a mettere a disposizione dell'Interessato il contenuto essenziale dell'Accordo qualora richiesto;
- ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto e mantenere, per tutta la durata dell'Accordo, tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità da accessi non autorizzati o illegali, divulgazione, alterazione, perdita o distruzione accidentale, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, nonché per garantirne accuratezza e completezza per tutta la durata del trattamento;
- nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach"), o di sospetta violazione dei dati personali, la Parte interessata informerà senza indugio le altre Parti di quanto occorso e delle potenziali conseguenze, entro 12 ore e comunque tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per la notifica della violazione all'autorità di vigilanza;
- ciascuna Parte è tenuta, per quanto possibile, a porre rimedio alle conseguenze negative di tali violazioni e/o a ridurre al minimo qualsiasi altra conseguenza e dovrà attuare con diligenza e senza indugio i rimedi richiesti dalle Autorità di Vigilanza competenti per far fronte a qualsiasi violazione dei dati personali, ad altre inadempienze e/o per mitigare i rischi correlati;
- l'Accordo sarà efficace sino al completamento del progetto, fatto salvo un successivo diverso accordo tra le Parti, restando inteso che in ipotesi di cessazione del progetto per qualsivoglia ragione, l'Accordo cesserà di produrre effetto tra le Parti a far data dalla data di cessazione dello studio/progetto medesimo;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- Il Regolamento (UE) 2016/679;
- Il testo dell'Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati personali ex Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, tra l'Università degli Studi di Messina (Unime), l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Unina), l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro (Unicz) e l'Università degli Studi di Milano (Unimi).

Considerato:

- che l'attività di ricerca che le parti dovranno svolgere nell'ambito del suindicato progetto, comporta la raccolta di dati personali e precisamente la raccolta dei dati appartenenti alle categorie meglio individuate nell'allegato 1 all'Accordo, nonché dei soggetti partecipanti alla ricerca, anch'essi meglio individuati nell'Allegato 1;

- che per tale motivo, occorre regolare il rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali relativi ai suindicati soggetti e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli Interessati;
- che l'Accordo di contitolarità è stato già sottoscritto dall'Università di Milano e dall'Università Federico II di Napoli;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare la stipula dell'Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ex Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 tra l'Università degli Studi di Messina (Unime), l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Unina), l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro (Unicz) e l'Università degli Studi di Milano (Unimi), il cui testo è allegato alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegato:

- testo dell'Accordo di contitolarità con relativo All. 1

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(Firmato digitalmente)